

**DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA DETERMINAZIONE DEGLI ORGANICI
DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO TECNICO ED AUSILIARIO
DEL COMPARTO SCUOLA**

E

la consistenza della dotazione organica per l'anno scolastico 2006/07

**IL MINISTRO DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

VISTO il testo unico delle disposizioni vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

VISTO il decreto ministeriale 10 agosto 2000, n. 201 concernente la determinazione degli organici del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario ed in particolare gli articoli 4, 5, 6 e 7;

VISTA la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ed in particolare il comma 2 dell'articolo 35, relativo alla riduzione di 9.600 posti della dotazione organica del profilo professionale di collaboratore scolastico da realizzare negli anni scolastici 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006;

VISTA la legge 2 agosto 2001, n. 333 di conversione del decreto legge 3 luglio 2001, n. 255, inerente disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico;

VISTO il decreto interministeriale 24 marzo 2004, n. 36, con il quale, in applicazione della citata legge finanziaria n. 289/2002, sono state determinate le dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario per l'anno scolastico 2003/2004, e, in particolare l'art. 1 che ha disposto la riduzione di 3.200 posti di collaboratore scolastico attraverso l'utilizzo di indicatori e di parametri legati alle specifiche realtà territoriali;

VISTO il decreto interministeriale 25 gennaio 2005, n. 11, concernente la determinazione degli organici del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario per l'anno scolastico 2004/2005, e, in particolare l'art. 1 che:

- ✓ ha stabilizzato e reso strutturale in organico di diritto la riduzione dei 3.200 posti relativa all'a.s. 2003/2004 attraverso modifiche e adeguamenti delle tabelle di calcolo delle dotazioni organiche di istituto relative allo specifico profilo (tabella allegata al D.M. n. 201/2000);
- ✓ ha operato una ulteriore riduzione in organico di diritto di 3.200 posti di collaboratore scolastico sempre attraverso l'utilizzazione di indicatori e di parametri legati alle specifiche realtà territoriali;

VISTO il decreto interministeriale del 5 maggio 2005, relativo alla determinazione degli organici del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario per l'anno scolastico 2005/2006 e, in particolare, l'art. 1 che:

- ✓ ha stabilizzato e reso strutturale in organico di diritto la riduzione dei 6.400 posti relativi agli anni scolastici 2003/2004 e 2004/2005, attraverso modifiche e adeguamenti delle succitate tabelle di calcolo delle dotazioni organiche di istituto relative allo specifico profilo;
- ✓ ha operato una ulteriore (ultima) riduzione in organico di diritto di 3.200 posti di collaboratore scolastico sempre attraverso l'utilizzo di indicatori e di parametri legati alle specifiche realtà territoriali;

COSIDERATO che per l'anno scolastico 2006/2007 occorre:

- ✓ sempre con riferimento al profilo di collaboratore scolastico, procedere, attraverso modifiche e adeguamenti delle tabelle di calcolo delle dotazioni organiche di istituto relative allo specifico profilo, alla stabilizzazione in organico di diritto della disposta riduzione dei 9.600 posti realizzata nel triennio 2003/2005;
- ✓ una volta effettuato il suddetto adempimento, procedere alla determinazione degli organici del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ivi compresi i collaboratori scolastici) in base all'andamento e alla consistenza della popolazione scolastica, nonché a situazioni relative alle peculiarità strutturali e logistiche delle istituzioni scolastiche e al tempo scuola dei diversi gradi di istruzione;

VISTO l'articolo 40, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che prevede che le istituzioni scolastiche, anche consorziate fra loro, possono deliberare l'affidamento in appalto dei servizi di pulizia dei locali scolastici e delle loro pertinenze, a condizione che si apporti una riduzione della dotazione organica di istituto in misura tale da consentire la compensazione dei costi contrattuali;

VISTO il comma 9 dell'articolo 35 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la terziarizzazione dei servizi e la conseguente indisponibilità, per l'intera durata del contratto, di un numero di posti della corrispondente qualifica fissato dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca e costituente parte integrante della dotazione organica di cui al presente provvedimento;

RITENUTO che le mansioni che il personale stabilizzato per effetto del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65 rientrano tra quelle previste per il personale dell'area professionale "A" di cui al vigente contratto collettivo del comparto scuola e che, di conseguenza, tale personale, non espleta prestazioni aggiuntive rispetto a quelle previste dal contratto collettivo nazionale per il comparto scuola;

INFORMATE le organizzazioni sindacali rappresentative:

DECRETA

articolo 1

(dotazioni organiche regionali)

1.1. Le consistenze delle dotazioni organiche regionali sono determinate in base alle previsioni delle tabelle allegate, facenti parte integrante del presente provvedimento. Ai fini prima menzionati si tiene conto della consistenza della popolazione scolastica, delle situazioni relative alle peculiarità strutturali e logistiche delle istituzioni scolastiche, al tempo scuola dei diversi gradi di istruzione, nonché delle diverse realtà territoriali, ivi compresi i comuni di montagna e delle piccole isole.

1.2. Con riferimento al profilo professionale di collaboratore scolastico è stabilizzata in organico di diritto la riduzione di 9.600 posti relativi agli anni scolastici 2003/04, 2004/05 e 2005/06, effettuata sulla base delle modifiche e degli adeguamenti apportati alle tabelle di calcolo delle dotazioni organiche di istituto relative a tale specifico profilo.

1.3. In dipendenza di quanto previsto dal comma precedente, gli organici del profilo professionale di collaboratore scolastico sono determinati secondo la previsione della **tabella "1"**, facente parte integrante del presente provvedimento, opportunamente modificata ed integrata rispetto alla tabella allegata al decreto interministeriale relativo all'a.s. 2005/06.

1.4. Quanto agli altri profili professionali, nessuna modifica è apportata alle tabelle allegate al decreto ministeriale 25 gennaio 2005, n. 11.

1.5. Le dotazioni organiche relative all'anno scolastico 2006/07, determinate sulla base dei criteri e dei parametri di cui alle tabelle indicate nei commi 3 e 4, sono riportate nella **tabella "A"**, costituente parte integrante del presente provvedimento.

articolo 2

(dotazioni provinciali)

2.1. I Direttori generali degli uffici scolastici regionali provvedono alla ripartizione tra gli ambiti provinciali di rispettiva pertinenza degli organici loro assegnati. I medesimi, fermo restando il rispetto dei contingenti regionali, possono, se necessario, discostarsi dall'applicazione dei parametri e dei criteri di determinazione degli organici di istituto. I provvedimenti di cui al presente comma sono adottati previa informativa alle organizzazioni sindacali rappresentative.

2.2. I Direttori generali degli Uffici scolastici regionali, con la collaborazione dei responsabili dei CSA, e sulla base di puntuali verifiche delle proposte di organico formulate da ciascun dirigente scolastico, assicurano l'osservanza dei contingenti di cui al comma 1.

articolo 3
(terziarizzazione dei servizi)

3.1. Nelle istituzioni scolastiche in cui il servizio di pulizia degli spazi e dei locali è espletato da personale estraneo all'Amministrazione, ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65, alla dotazione organica del relativo profilo professionale, risultante dall'applicazione delle disposizioni contenute nel presente decreto, deve essere sottratto il venticinque per cento dei posti.

3.2. Nelle istituzioni scolastiche dove siano in servizio soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66, deve essere detratto dalla dotazione organica, risultante dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto, un numero di posti corrispondente al cinquanta per cento degli stessi soggetti.

3.3. Sulle ore residuali derivanti dalla detrazione dei posti di cui ai commi 1 e 2, possono essere effettuate, a cura dei dirigenti scolastici, assunzioni a tempo parziale per i corrispondenti profili professionali, con contratti di lavoro a tempo determinato di durata fino al termine delle attività didattiche.

articolo 4
(norma di salvaguardia)

4.1. I posti accantonati per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, pur concorrendo a costituire l'organico di diritto di istituto, non sono resi disponibili per alcuna delle operazioni concernenti la mobilità ovvero le assunzioni, a qualsiasi titolo, di personale.

4.2. Ai sensi di quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, la terziarizzazione dei servizi non deve comportare soprannumerarietà. Di conseguenza, al fine di evitare aggravio di spesa per effetto dei contratti di cui all'art. 3, il numero di posti necessario per garantire la permanenza dei soprannumerari nella medesima sede di titolarità deve essere compensato, in ambito provinciale, secondo le modalità indicate all'articolo 5.

articolo 5
(compensazioni)

5.1. Il contingente di posti accantonato ai sensi dell'art. 3 sopraccitato è quello indicato nell'allegata **tabella "B"**, costituente parte integrante del presente provvedimento. Tale contingente non può essere inferiore a quello accantonato nell'anno scolastico 2005/06.

5.2. Qualora il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, in sede di compensazione di cui al comma 1, rilevi che il numero di posti da rendere indisponibile è inferiore, a livello provinciale, a quello indicato nella **tabella "B"**, adotta apposito provvedimento per motivare il minor accantonamento.

5.3. La compensazione di cui al presente articolo può essere effettuata anche in sede di adeguamento dell'organico di diritto alla situazione di fatto di cui all'articolo 6.

5.4 I Direttori generali degli uffici scolastici regionali, al fine di assicurare un giusto equilibrio, nell'istituzione scolastica, tra il numero del personale esterno in servizio per effetto di contratti di cui all'articolo 3 e il numero dei posti da rendere indisponibili, possono, previa informativa alle organizzazioni sindacali rappresentative, modificare, attraverso compensazioni, la ripartizione dei medesimi posti tra le scuole.

articolo 6
(situazione di fatto)

6.1. L'adeguamento dell'organico di diritto alla situazione di fatto è disposto dal Direttore dell'ufficio scolastico regionale mediante apposito provvedimento, da emanare entro il 31 agosto.

6.2. Gli incrementi di cui al comma 1 devono derivare da situazioni adeguatamente motivate, accertate successivamente rispetto alla determinazione dell'organico di diritto.

articolo 7
(oneri finanziari)

7.1. Gli oneri derivanti dalle dotazioni organiche di cui alla **tabella "A"** gravano sugli ordinari stanziamenti di bilancio di cui ai pertinenti capitoli del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

articolo 8
(norma di rinvio)

8.1. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si applicano, per le parti non incompatibili, le vigenti disposizioni in materia.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione, ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

*Il Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze*